

COPIA

VERBALE N. 7 DEL 28.02.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	CORRADO CENTURELLI	SINDACO	Р
2	BUTTI ANTONIO	VICE-SINDACO	Р
3	GRITTI ANDREA	CONSIGLIERE	Р
4	SALA GIANLUCA	CONSIGLIERE	Р
5	CARLI GIANNI ANDREA	CONSIGLIERE	Р
6	CAIRONI SERGIO	CONSIGLIERE	Р
7	QUADRI ALBERTO	CONSIGLIERE	Р
8	LONGHI MARIO	CONSIGLIERE	Р
9	CENTURELLI LAURA	CONSIGLIERE	Р
10	VILLA GIAMBATTISTA	CONSIGLIERE	Р
11	COLORI ANDREA	CONSIGLIERE	Р
12	MAFFEIS PARIDE	CONSIGLIERE	A
13	LONGHI ROSSANO	CONSIGLIERE	Α
14	RICCIOLI FERDINANDO	CONSIGLIERE	Р
15	CONSONNI SANTO	CONSIGLIERE	Р
16	FERRARI IVANO	CONSIGLIERE	Р
17	FERRATI CARLA	CONSIGLIERE	Р
		Totale Presenti	15
		Totale Assenti	2
		Totale Generale	17

Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell' oggetto previsto al punto n. 7 all'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento per l' applicazione dell' imposta municipale propria "IMU"_ e come aveva anticipato in apertura della seduta propone il rinvio di detto argomento per le motivazioni già espresse.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco – Presidente di rinviare l' argomento previsto al punto n. 7 all'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento per l' applicazione dell' imposta municipale propria "IMU";

CON VOTI favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Consonni S.), contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI NON RINVIARE l' argomento previsto al punto n. 7 all' ordine del giorno: "Approvazione Regolamento per l' applicazione dell' imposta municipale propria "IMU", in quanto non tutti i Consiglieri risultano essere favorevoli a detto rinvio.

Indi,

Il Sindaco – Presidente preso atto della votazione teste avvenuta e che non tutti i consiglieri sono risultati favorevoli al rinvio dell' argomento introduce l' argomento previsto al punto n. 7 all' odg e cede la parola all' assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea per relazionare in merito.

Relaziona quindi l' Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea,il quale dichiara quanto segue: "Colleghi Consiglieri,sottopongo alla vostra approvazione il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, di cui alle leggi 14 marzo 2011 n. 23 e legge 22 dicembre 2011 n. 214. Il presente regolamento, redatto in conformità a tali disposizioni normative, illustra e disciplina l'applicazione dell'IMU sperimentale, ha innanzitutto il compito di dotare il contribuente e gli uffici di un unico strumento operativo che accorpi in sé le norme legislative e regolamentari riferite alla nuova imposta. Il processo di riscossione dell'IMU viene pertanto integrato e allineato con la situazione locale.

Sono state valutate ed operate scelte tra le diverse opzioni proposte dalla legislazione statale, come nel caso previsto dall'articolo 8, concernente abitazioni di anziani originari di Terno d'Isola che hanno spostato la residenza presso le case di riposo. In questo caso si dispone che il trattamento fiscale sia quello riservato alle abitazioni principali.

Inoltre abbiamo ritenuto opportuno coordinare testo con le disposizioni relative alle esenzioni, all'accertamento, agli incentivi per l'attività di controllo, alle dilazioni e rateizzazioni di pagamento già disciplinate da regolamenti comunali esistenti".

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Riccioli dichiara quanto segue: "Innanzitutto ringrazio il Sindaco per aver proposto il rinvio dell' argomento accogliendo le mie osservazioni poste in sede di Commissione, ma stasera prendo atto che il Consigliere Consonni non ha permesso con la sua votazione di procedere a detto rinvio. In merito all' argomento in questione così come ho avuto modo di dire in sede di Commissione avrei avuto bisogno di più tempo per un esame ed una valutazione più attenta e approfondita sopratutto nel merito del contenuto del Regolamento proposto anche se da un primo esame mi è sembrato che vengano recepite i contenuti delle norme previste dalla legge istitutiva dell' IMU. Alla luce comunque delle incertezze su detto argomento ed anche a quanto affermato dallo stesso Assessore Carli in merito all'applicazione dell' IMU sperimentale annuncio il mio voto di astensione."

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Consonni dichiara quanto segue: "Nutro molte perplessità sulla proposta di questo Regolamento. Manca a mio parere un quadro complessivo di quelle che sono le conseguenze per i cittadini a seguito dell' istituzione dell' IMU che porterà in capo ai cittadini un aggravio di spesa senza dare loro alcun oggettivo riscontro in merito all' introduzione di una nuova tassa. Per tali motivazioni non posso approvare il Regolamento proposto ed annuncio il mio voto di astensione.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Ferrari condivide quanto affermato dai Consiglieri ed annuncia anche lui il voto di astensione.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Ferrati condivide quanto affermato dai Consiglieri ed annuncia anche lui il voto di astensione.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea così come sopra riportata.

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come sopra riportati.

VISTO il comma 5 dell'art. 1 del vigente Regolamento di disciplina delle Commissioni consiliari il quale dispone che è assegnata alla medesima l'analisi dei Regolamenti più significativi previsti dalla normativa per il funzionamento degli organismi e degli uffici comunali.

PRESO ATTO che il presente Regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare permanente "Statuto e Regolamenti" in data 24.02.2012 la quale si è espressa, all'unanimità dei presenti, in senso favorevole sul testo proposto.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riguardo agli artt. 7 e 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DATTO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta n. 34 del 28.02.2012 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, si è provveduto all' individuazione ed alla nomina del funzionario responsabile dei tributi, tra cui anche l' IMU.

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'articolo 49, 1°com ma del D. Lgs. 267/2000.

CON VOTI favorevoli n. 11 astenuti n. 4 (Riccioli F., Ferrari I., Consonni S., Ferrati C.), contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267).

CON VOTI favorevoli n. 13, n. 2 astenuti (Consonni S., Ferrari I.), contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COPIA

ORGANO: Consiglio Comunale

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA

PROPONENTE: assessore al bilancio - Carli Gianni Andrea

Proposta N. 52/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOMALENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 :

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) aliquota di base 0,76 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

VISTO lo Statuto comunale;

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di determinare le aliquote, con decorrenza 1/1/2012, con successiva deliberazione;
- 4) di dare atto che le detrazioni sono quelle risultanti dall'art. 9 del Regolamento;
- 5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

- 6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione:
- 7) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.

Terno d'Isola, il 24.02.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE F.to Rag. Flavia Sala



SPAZIO ANNULLATO

IL PRESIDENTE F.to AVV. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 06.03.2012

IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. – D. Lgs. 267/2000.

Terno d'Isola, il

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MARIA G. FAZIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, il 06.03.2012

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MARIA G. FAZIO